

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2343-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in
seguito ad amnistia

Presentato alla Presidenza il 21 luglio 1978

TESTO DEL GOVERNO

ART. 1. (Amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1. (Amnistia).

Identico.

NOTA: Testo approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia).
Il relatore Luigi Dino Fellsetti è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea il 26 luglio 1978.

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

ART. 2.

(Esclusioni oggettive dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

385 (evasione);

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

ART. 2.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

385 (evasione);

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

590, terzo comma (lesioni personali colpose aggravate), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, quarto comma, 320 e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero il denaro o l'utilità ricevuta sia stata di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

117 (omessa esecuzione di un incarico);

118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scorta);

119, secondo comma (militare di sentinella, vedetta o scorta che si addormenta);

120 (abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio);

149, numeri 1), 2 e 3) (casi di diserzione immediata);

173 (disobbedienza);

175 (ammutinamento);

218 (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti:

1) dall'articolo 41, primo comma, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica), e dall'articolo 17, lettera b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) — quando si

590, secondo comma (lesioni personali colpose aggravate), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, quarto comma, 320 e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero il denaro o l'utilità ricevuta, per sé o per un terzo, sia stata di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

117, primo e secondo comma (omessa esecuzione di un incarico);

118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scorta);

120 (abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio);

149, numeri 2) e 3) (casi di diserzione immediata);

173 (disobbedienza);

175 (ammutinamento), eccettuata l'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma;

c) ai reati previsti:

1) *identico*;

tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti, senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, qualora i lavori medesimi abbiano comportato gravi violazioni delle norme edilizie;

2) dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma della stessa legge;

3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonché dagli articoli 697, 698, 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo questo ultimo.

ART. 3.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, della stessa legge;

3) *identico*;

4) *identico*.

Identico.

ART. 3.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) *identica*;

b) *identica*;

dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 61, nn. 7, 9 e 10 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione di pena derivante dalla circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale; non si tiene conto delle diminuzioni di pena dipendenti dalle altre circostanze attenuanti, ivi compresa l'età;

e) le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale si applicano soltanto in relazione ai casi di prevalenza o equivalenza tra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale e le circostanze aggravanti diverse da quelle previste dall'articolo 625, nn. 1 e 4, del codice penale.

ART. 4.

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di en-

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, nn. 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'articolo 62, nn. 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, nn. 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) per i delitti previsti dal codice penale militare di pace, le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale si applicano in relazione ai casi di prevalenza o equivalenza tra le circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace e le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

ART. 4.

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di en-

trata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 22 maggio 1975, n. 152;

b) a coloro i quali nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a cinque anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreché le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione e di renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.

ART. 5.

(Rinunciabilità dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si ap-

trata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Identico.

ART. 5.

(Rinunciabilità dell'amnistia).

Identico.

plica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 6.

(*Indulto*).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per ogni reato non finanziario nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 625, nn. 1 e 4, 628 e 629 del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espia.

ART. 6.

(*Indulto*).

Identico.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 625, nn. 1 e 4, 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 7.

(Esclusione oggettiva dall'indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica:

a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

283 (attentato contro la costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

306 (banda armata);

314 (peculato), se il fatto consiste nell'appropriazione del denaro o di altra cosa mobile;

317 (concussione);

319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

422 (strage);

428 (naufragio, sommersione o disastro aereo);

429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);

430 (disastro ferroviario);

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentati alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

ART. 7.

(Esclusioni oggettive dall'indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica:

a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

283 (attentato contro la costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

306 (banda armata);

314 (peculato), se il fatto consiste nell'appropriazione del denaro o di altra cosa mobile;

317 (concussione);

319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

422 (strage);

428 (naufragio, sommersione o disastro aereo);

429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);

430 (disastro ferroviario);

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentati alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

438 (epidemia);
439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
575 (omicidio);
628, ultimo comma (rapina aggravata);
629, secondo comma (estorsione aggravata);
630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo.

Le esclusioni previste nel comma precedente non operano nei confronti dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano, commessi fino a tutto il 31 dicembre 1967.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del comma precedente le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento

438 (epidemia);
439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
575 (omicidio);
628, ultimo comma (rapina aggravata);
629, secondo comma (estorsione aggravata);
630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

b) *identica*;

c) *identica*.

Identico.

Identico.

della pena inflitta per il reato più grave l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

ART. 8.

(Indulto per le pene accessorie).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato l'indulto.

ART. 9.

(Revoca dell'indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

ART. 10.

(Termine di efficacia dei benefici).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 31 dicembre 1977.

ART. 11

(Disciplina dell'azione civile in seguito alla applicazione dell'amnistia).

Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione decidono ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; la sentenza del giudice di appello o del giudice di rinvio può essere impugnata mediante ricor-

ART. 8.

(Indulto per le pene accessorie).

Identico.

ART. 9.

(Revoca dell'indulto).

Identico.

ART. 10.

(Termine di efficacia dei benefici).

Identico.

ART. 11.

(Disciplina dell'azione civile in seguito alla applicazione dell'amnistia).

Identico.

so per cassazione ai sensi degli articoli 524 e seguenti del codice di procedura penale.

Quando il pretore, il giudice istruttore o il tribunale nel corso del giudizio di primo grado pronunciano sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad amnistia, il provvedimento di assegnazione di una somma alla parte civile ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, rimane efficace, purché venga proposta azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui è pronunciata la sentenza non più soggetta ad impugnazione.

Il giudice civile con la decisione del merito può revocare il provvedimento indicato nel comma precedente.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

Identico.